Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Lunedì, 18 maggio 1959   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate il doppio	In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1959, n. 266.
Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1959 l'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, numero 1166, è sospesa per tre anni.

Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei magazzini di cui all'art. 3 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, e che, alla data anzidetta, trovavasi giacente nei magazzini stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — COLOMBO — DEL BO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 267.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Pirandello » di Catania.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Pirandello » di Catania viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 268.
Fusione del Ricovero di mendicità, dell'Opera pia Carioni-Vimercati e della Casa di ricovero dei poveri, con sede in Crema, in un unico ente denominato « Casa di riposo Marini, Carioni-Vimercati di Crema ».

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità, l'Opera pia Carioni-Vimercati e la Casa di ricovero dei poveri, con sede in Crema, vengono fusi in un unico ente denominato « Casa di riposo Marini, Carioni-Vimercati di Crema » e ne viene approvato, con modificazione, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 269.
Erezione in ente morale della « Società delle Dame di carità di San Vincenzo de' Paoli », con sede in Bultei (Sassari).

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Società delle Dame di carità di San Vincenzo de' Paoli », con sede in Bultei (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 270.
Erezione in ente morale dell'O. P. « Ricovero Mons. Damiano Zani », con sede in Bienno (Brescia).

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Ricovero Mons. Damiano Zani », con sede in Bienno (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1959.

Estensione dell'assistenza sanitaria Enpas al personale incaricato dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - A.A.I.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lett. *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n 147, sull'istituzione di un Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296, concernente modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

Decreta:

Le prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sono estese agli incaricati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, assunti in applicazione del comma terzo aggiunto dell'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, con la legge di ratifica 9 aprile 1953, n 296, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e per l'esplicazione di:

funzioni direttive e di concetto attinenti ai servizi amministrativi, contabili od assistenziali;

funzioni addestrative attinenti al servizio per l'addestramento professionale;

funzioni educative attinenti al servizio per le scuole materne;

funzioni tecniche attinenti al servizio U.N.R.R.A.-Casas

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1959
Registro n 5 *Lavoro e previdenza soc., foglio n.* 361. — BARONI

(3000)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1959.

Aggiornamento delle rese in olio di alcuni tipi di semi oleosi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1954, n. 1217;

Considerata la necessità e l'urgenza di aggiornare le rese in olio di alcuni tipi di semi oleosi;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1954, n. 1217, recanti le rese in chilogrammi di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi, rispettivamente di provenienza estera e nazionale, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1959
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 125 — BENNATI

TABELLA *A*

Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero

SEMI OLEOSI	PROVENIENZA	Estrazione in olio	
		con solvente kg.	a pressione kg.
Arachide senza guscio	Cina - U S.A.	43	41
	India	48	46
Canapa	diversa	28	25
Cardo	diversa	28	25
Colza	Canadà, Eritrea, India	38	36
	Cina	39	37
Cotone con linter	diversa	18	16
Cotone delinterato	diversa	19	17
Girasole con guscio	diversa	27	24
Girasole senza guscio	diversa	43	41
Lino	America - Turchia	36	33
	Africa e Medio Oriente	34	31
	India	38	35
Neuk	Africa, India	36	33
Papavero bianco	diversa	40	37
Papavero azzurro	diversa	38	35
Ricino	A O B, Iran	45	43
	Brasile, Congo Belga, Giava, India	44	42
	Etiopia	47	45
Senape	Cina	38	35
	altre provenienze	33	30
Sesamo nero	Cina, Siam	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Africa e Medio Oriente	47	45
	Cina	49	47
Soia	Cina	16	13
	U S A.	17	14
Tabacco	diversa	26	23
Vinaccioli	diversa	14	11

Visto, *il Ministro per le finanze*
TAVIANI

TABELLA B

Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi nazionali

SEMI OLEOSI	Estrazione in olio	
	con solvente kg.	a pressione kg.
Arachide senza guscio	43	41
Camelina	30	27
Canapa	28	25
Colza	37	35
Cotone con linter	16	14
Cotone delinterato	17	15
Germi di mais	13	10
Germi di riso	13	10
Girasole con guscio	27	24
Girasole senza guscio	41	39
Lino	34	31
Mandorle	50	48
Noci	55	53
Nocciole	55	53
Pomodoro	24	21
Ricino	45	43
Senape	30	27
Sesamo	44	42
Soja	16	12
Tabacco	32	29
Vinaccioli	13	10
Zucca	35	32

Visto, *il Ministro per le finanze*
TAVIANI

(2999)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1959.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Mella.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118, (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) col quale fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Mella, come è indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1956, n. 3322, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956) con il quale, ad integrazione dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne, tra l'altro, precisato che il comune di Marmentino (Brescia) è anche compreso, in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Mella;

Ritenuto che, giusta la citata corografia, risulta incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Mella il comune di Bovegno (Brescia) con il territorio del comune di Irma che, con decreto Presidenziale 18 ottobre 1955, n. 1268, è stato staccato da quello di Bovegno e ricostituito in Comune autonomo;

Che tutto il territorio del nuovo comune di Irma (Brescia) ricade anch'esso entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Mella e che è opportuno integrare con l'indicazione di tale Comune l'art. 3 del richiamato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118, sotto il quale sono elencati i Comuni della provincia di Brescia compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Mella ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o in quanto rivieraschi ai sensi del penultimo comma di detto art. 1;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Irma è tutto compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Mella, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 8 maggio 1959

Il Ministro: TOGNI

(2995)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1959.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio Garda, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7069 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), con il quale è stato delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca Mincio-Garda, come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1958, numero 240, con il quale, ad integrazione dell'art. 2, lettera *a*), del citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, è stato precisato che del comune di Valsaviore (provincia di Brescia) scisso nei due comuni di Saviore e Cevo, solo il comune di Saviore è anche compreso, in parte, nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Lago di Garda, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, mentre il comune di Cevo non è interessato dalla delimitazione del perimetro di tale bacino imbrifero;

Ritenuto che, giusta la citata corografia risulta incluso entro il perimetro del bacino imbrifero del Sarca-Mincio-Garda il territorio del comune di Pinzolo (Trento);

Che con legge 16 aprile 1952, n. 8, della Regione Trentino-Alto Adige, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione stessa del 2 maggio 1952, n. 10, sono stati ricostituiti i comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno staccandoli da quello di Pinzolo;

Che anche i territori dei nuovi comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno (provincia di Trento) ricadono entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio Garda e che è opportuno integrare con

l'indicazione di tali Comuni l'art. 2, lettera *b*), del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Trento compresi in tutto o in parte entro il perimetro del cennato bacino imbrifero montano, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o in quanto rivieraschi ai sensi del quinto comma stesso art. 1;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *b*), del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che i comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno, provincia di Trento, sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca Mincio-Garda, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 8 maggio 1959

p. *Il Ministro*: PECORARO

(2996)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1959.
Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente l'istituzione della Zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, concernente modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1959;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1959, con il quale è stata consentita l'importazione, sino al 30 aprile 1959, di tonn. 200 di burro — per i bisogni alimentari della Zona franca di Gorizia — a valere sul contingente annuo di tonn. 600 previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226;

Ritenuta l'opportunità di consentire alla Zona franca di Gorizia di continuare a beneficiare delle disposizioni di cui alle leggi su menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di Gorizia, su presentazione di denuncia e benestare bancario, potrà consentire direttamente, sino al 31 dicembre 1959, l'importazione di tonn. 400 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia, a saldo del contingente annuo previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 maggio 1959

Il Ministro: DEL BO

(3057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 282, il comune di Cremona è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3008)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Regione Andania », con sede nel comune di Silvano d'Orba (Alessandria), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1959, registro n. 7, foglio n. 381, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, a' sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Regione Andania », con sede nel comune di Silvano d'Orba (Alessandria), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Robbiano Giacomo, presidente

Scalzo Giuseppe Romualdo, Accinelli Adriano, Robbiano Giuseppe e Bisio Pietro, membri.

(2981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « procedura penale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « procedura penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3044)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. ing. Mario Giovannetti nato a Roma il 1° aprile 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile, rilasciatogli dall'Università di Roma, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-40.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2958)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 11 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Trinità-Monchio (Reggio Emilia), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Ciano d'Enza.

(2799)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il rio Silandro, in comune di Silandro (Bolzano).

Con decreto 5 marzo 1959, n. 218, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il rio Silandro, in comune di Silandro (Bolzano), segnato nel catasto dello stesso Comune, mappale 1384/3, di mq 967, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 novembre 1957, in scala 1 1440, dall'Ufficio tecnico erariale di Bolzano, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2983)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo della roggia del Mulino, in comune di Varmo, frazione di Romans (Udine).

Con decreto 5 marzo 1959, n 193, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo della roggia del Mulino, in comune di Varmo, frazione di Romans (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune, al foglio n 12, mappale 204½, di mq 795 ed indicata nella planimetria 20 agosto 1957 rilasciata dal l'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2984)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale denominata « Fonte Letizia »

Con decreto n 602 del 10 aprile 1959, il sig Danilo Pasetti domiciliato a Navene di Malcesine (Verona), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua oligo minerale denominata « Fonte Letizia », che sgorga nella località Monte Baldo, nel territorio del comune di Malcesine (Verona)

L'acqua verrà imbottigliata in bottiglie di vetro verde, tipo Vichy, della capacità di litri uno, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm 21 x 13, stampate su carta bianca, delimitate da una cornice marrone e divise in tre riquadri

Nel riquadro centrale, è riprodotto un panorama del lago e si legge dall'alto in basso. « Società Terme di Navene » (in carattere di colore marrone: Fonte Letizia (in carattere di colore rosso Delle sorgenti « Monte Baldo » Acqua oligo-minerale naturale imbottigliata come sgorga alla sorgente (in carattere di colore marrone).

Nel riquadro di sinistra, su fondo bianco, ed in carattere di colore nero sono riportate le caratteristiche farmacologiche rilevate dal prof Aldo Cestari, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Bologna nel gennaio 1957, ed in basso il giudizio di purezza batteriologica formulato nel febbraio 1956 dal prof Melchiorre De Chigi, direttore dell'Istituto di igiene dell Università di Padova

Nel riquadro di destra sono riprodotti i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua minerale, secondo l'analisi eseguita nel novembre 1955 dai professori Musaio Luigi e Carretta Umberto, dell'Istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova Sulla cornice marrone stampato in caratteri bianchi, vi figurano le scritte Malcesine Lago di Garda (sul rigo in alto) Navene Soggiorno piacevole riposante (sul lato sinistro) Cura per fegato e reni in uno dei più suggestivi (sul rigo in basso). Panorami della riviera gardesana (sul lato destro).

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi secondo il progetto allegato alla domanda, nelle vicinanze della sorgente entro un anno dalla notifica del presente decreto L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente e le bottiglie saranno chiuse con tappi corona sterilizzati, muniti nell'interno di un dischetto di sughero naturale coperto da stagnola, che non permettano l'alterazione o sostituzione dell'acqua minerale

(2965)

Autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale denominata « Fonte Sallustia »

Con decreto n. 693 del 10 aprile 1959, il sig Danilo Pasetti domiciliato a Navene di Malcesine (Verona), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale denominata « Fonte Sallustia », che sgorga nella località Monte Baldo, nel territorio del comune di Malcesine (Verona)

L'acqua verrà imbottigliata in bottiglie di vetro verde, tipo Vichy, della capacità di litri uno, mezzo litro e un quarto di litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm 21 x 13, stampate su carta bianca, delimitate da una cornice azzurra, divise in tre quadri

Nel riquadro centrale, è riprodotto un panorama del lago e si legge dall alto in basso « Società Terme di Navene » (in carattere di colore rosso) - Fonte Sallustia (in carattere di colore marrone) delle sorgenti di Monte Baldo (in caratteri di colore rosso) acqua minerale ottima da tavola (in caratteri di colore nero)

Nel riquadro di sinistra, su fondo bianco ed in carattere di colore nero sono riportate le caratteristiche farmacologiche rilevate dal prof Aldo Cestari, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Bologna nell aprile 1956 ed in basso il giudizio di purezza batteriologica formulato nel febbraio 1956 dal prof Melchiorre De Chigi, direttore dell'Istituto di igiene dell Università di Padova

Nel riquadro di destra sono riprodotti i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua minerale, secondo l analisi eseguita nel novembre 1955 dai professori Musaio Luigi e Carretta Umberto, dell Istituto di chimica farmaceutica dell Università di Padova, sotto la frase « addizionata di gas acido carbonico » sulla cornice azzurra stampate in caratteri bianchi vi figurano le scritte: Malcesine Lago di Garda (sul rigo in alto) Navene - Soggiorno piacevole e riposante (sul lato sinistro) Cura per fegato e reni in uno dei più suggestivi (sul rigo in basso) Panorami della riviera gardesana (sul lato destro)

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi, secondo il progetto allegato alla domanda nelle vicinanze della sorgente entro un anno dalla notifica del presente decreto L'acqua minerale verrà addizionata di gas acido carbonico e le bottiglie saranno chiuse meccanicamente con tappi corona sterilizzati, muniti nell'interno di un dischetto di sughero naturale coperto da stagnola, che non permettano l'alterazione o sostituzione dell'acqua minerale.

(2964)

Revoca dell'autorizzazione sanitaria alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Marcella »

Con decreto n 694 del 9 maggio 1959, l'autorizzazione sanitaria alla libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale denominata « Marcella » che sgorga nel territorio del comune di Sasso Marconi, accordata con i decreti 21 gennaio 1924 e 14 novembre 1947, n 510, è revocata

Lo stabilimento d imbottigliamento sarà chiuso.

(2960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,787
1 Franco svizzero	143,567
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	87,177
1 Corona svedese	119,98
1 Fiorino olandese	164,427
1 Franco belga	12,45
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1746,975
1 Marco germanico	148,40
1 Scellino austriaco	23,979

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 48

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrale relativi ai certificati qui appresso descritti

1) Rendita 5 % - 1935, n 198210 di L 208 700 Capitale nominale a favore di Sanniti Maria fu Giovanni, moglie di Adipietro Filippo, dom a Pietramelara (Napoli) Vincolato per dote.

Cedola n 50 di scadenza 1° luglio 1960
Cedola n 51 di scadenza 1° gennaio 1961
Cedola n 52 di scadenza 1° luglio 1961
Cedola n 53 di scadenza 1° gennaio 1962

2) Prestito redimibile 3,50 % - 1934, n 488061 di L 7500 Capitale nominale a favore di Pilone Ilario Domenico fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Cerutti Francesca fu Francesco, vedova Pilone Domenico, dom a San Mauro Torinese (Torino), con usufrutto a quest'ultima.

Cedola n 42 di scadenza 1° luglio 1955
Cedola n 43 di scadenza 1° gennaio 1956
Cedola n 44 di scadenza 1° luglio 1956
Cedola n 45 di scadenza 1° gennaio 1957
Cedola n 46 di scadenza 1° luglio 1957

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n 366, e 485 del regolamento per la Contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti

Roma, addì 6 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2925)

Avviso di smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 44

E stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1080 — Data 29 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Balestrucci Ruggiero Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 2 — Capitale L 2 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 534 — Data: 17 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cassa Michele — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 2 — Capitale L 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 18 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Vizzini Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 2 — Capitale L. 2100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1088 — Data 31 marzo 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Capursi Lucia e Rossi Rocco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), nominativi 2 — Capitale L 284 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data 23 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione Buttino Nicola — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 12 — Capitale L. 20 000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2408)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice degli esami per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema della cassazione e altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1959, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice,

Visti l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n 1003, sul patrocinio davanti alla Corte Suprema della cassazione e alle altre giurisdizioni superiori e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n 254,

Decreta

La Commissione degli esami per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori e costituita come appresso

1) Fragali dott prof Michele, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente effettivo,

2) Rosso dott Giovanni, consigliere della Corte Suprema di cassazione, componente effettivo,

3) Mongiardo dott Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, componente effettivo,

4) Angeloni avv Vittorio, avvocato iscritto nell'Albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma, componente effettivo,

5) Malcangi avv. Andrea, avvocato iscritto nell'Albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma, componente effettivo,

1) Sigurani dott. Angelino, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente supplente,

2) Novelli dott Tommaso, consigliere della Corte Suprema di cassazione, componente supplente,

3) Lione dott Silvio, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Roma, componente supplente,

4) Magrone avv Gioacchino, avvocato iscritto nell'Albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma, componente supplente,

5) Iemolo avv Arturo Carlo, avvocato iscritto nell'Albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma, componente supplente

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Androvetto dott Alberto, Perticone dott Giacomo e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Mottironi Giorgio.

Roma, addì 24 aprile 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1959
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n* 194 — BOVIO

(3045)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Milano (classe prima).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n 447,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851,

Decreta:

Art 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Milano (classe prima), con popolazione superiore ai 500 000 abitanti.

Art 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari generali di 1ª classe comunali e provinciali ed i vice segretari generali comunali e provinciali, i quali tutti si trovino nelle condizioni ed abbiano i requisiti prescritti dagli articoli 10 e 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L 300 (trecento) quale tassa di concorso intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di vicesegretario debbono dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì

la data e il luogo di nascita,

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e condanne penali eventualmente riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai vicesegretari comunali e provinciali, da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante

Ai fini dell'ammissione al concorso i vicesegretari comunali e provinciali devono produrre, unitamente alla domanda

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di vicesegretario,

2) copia del regolamento con la relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura,

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile

I predetti vicesegretari che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti·

4) estratto dell'atto di nascita,

5) certificato di regolare condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziario,

7) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

8) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza,

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati ove occorra; quelli indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 9 maggio 1959

p *Il Ministro* BISORI

(3019)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il decreto prefettizio n 11148 in data 7 ottobre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nella provincia di Catania vacanti al 30 novembre 1954,

Visto il decreto prefettizio n 11148 del 7 ottobre 1958, con il quale sono stati assegnati i posti di ufficiale sanitario ai vincitori del predetto concorso,

Vista la lettera in data 27 aprile 1959, con la quale il dott Giuseppe Stancanelli vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Mineo rassegna le dimissioni dal servizio predetto, in considerazione che, a seguito di successivo concorso, è risultato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Riposto,

Ravvisata la necessità di provvedere all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario del comune di Mineo, rimasto vacante, tenuto presente l'ordine della graduatoria e le preferenze indicate dai concorrenti,

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 e gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta

Al dott Giuseppe Pappalardo, 3° in graduatoria nel concorso di cui in premessa, è assegnato il posto di ufficiale sanitario presso il comune di Mineo

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunziatario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della « Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato

Catania, addì 30 aprile 1959

Il medico provinciale capo: SCUDERI

(2950)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.